

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Alle OO.SS. del Comparto Funzioni
Centrali
Loro Sedi




Alle RLS

OGGETTO: Assenza per malattia da Covid: vigenza art. 87, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27

Si trasmette, per opportuna informativa, nota GDAP n. 0383895.U del 3 ottobre u.s. a firma di questa Direzione Generale, relativa a quanto in oggetto indicato.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida Del Grosso



Urs x informativa
23/10/23
alle OO.SS
comparto femmi
e RLS



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

Ai Signori Direttori Generali
SEDE

All'Ufficio del Capo del
Dipartimento
Ufficio I - Affari Generali
SEDE

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

✓ Alle OO.SS. per il tramite dell'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE

✓ Alle R.L.S. per il tramite dell'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: Assenza per malattia da Covid: vigenza articolo 87, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27.

Per opportuna conoscenza, si trasmette il parere 01/07/2022, n. 52740, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico - Servizio per il trattamento del personale pubblico, ha comunicato che, benché sia intervenuta la cessazione dello stato di emergenza, (decreto legge 24 marzo 2022, n. 24), l'articolo 87, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27 risulta tuttora vigente, in quanto non abrogato o modificato dal citato decreto legge 24/2022, né da altre fonti normative.

Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l'assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporta.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio Terzo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

Per effetto di ciò, le assenze per malattia da COVID non risultano soggette a decurtazione dell'indennità di amministrazione, come stabilito all'art. 29, comma 10, lett. a) del vigente CCNL.

Le LL.SS.II. sono invitate a diramare la presente ministeriale agli istituti, servizi e uffici dipendenti, disponendo che tale comunicazione venga portata a conoscenza di tutto il personale interessato con i mezzi ritenuti più idonei al fine di consentire la massima e più celere pubblicità.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

